

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5699 del 17/10/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' AV GREEN 3 S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PARMA, VIA LUIGI CARLO FARINI, 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DELLA CAPACITA' DI 300 Sm3/h NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, SANTA GIUSTINA, VIA FIUMICINO N. 12G MODIFICA AUA DET-AMB-2018-6748 del 21/12/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5939 del 17/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' AV GREEN 3 S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PARMA, VIA LUIGI CARLO FARINI, 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DELLA CAPACITÀ DI 300 Sm³/h NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, SANTA GIUSTINA, VIA FIUMICINO N. 12G
MODIFICA AUA DET-AMB-2018-6748 del 21/12/2018**

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la "Conferenza di Servizi" indetta e convocata dal Comune di Rimini in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14-bis della L. 241/90) per la determinazione della P.A.S. trasmessa dalla Società Agricola AV Green 3 S.r.l. acquisita con prot. n. n. PG/2024/108307 e PG/2024/108286 del 12/06/2024;

VISTA la successiva nuova indizione e convocazione di "Conferenza di Servizi" per la determinazione della P.A.S. di cui sopra trasmessa dalla Società Agricola AV Green 3 S.r.l. acquisita con prot. n. n. PG/2024/143281 del 05/08/2024;

VISTA la nota del Comune di Rimini di riattivazione del procedimento in seguito a documentazione pervenuta in data 13/07/2024 e in data 29/07/2024, acquisita con prot. n. n. PG/2024/163356 del 11/09/2024;

DATO ATTO che la predetta P.A.S. comprende la modifica dell'AUA DET-AMB-20186748 del 21/12/2018 e che nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'oggetto, Arpae SAC è chiamata a svolgere l'endoprocedimento di modifica AUA ai sensi dell'art.4 comma 4 del DPR 59/13;

DATO ATTO che la Società AV GREEN 3 S.r.l. (C.F./P.IVA 02582880346), avente sede legale in Comune di Parma risulta titolare di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-20186748 del 21/12/2018 per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) nell'impianto sito in Comune di Rimini, Santa Giustina, Via Fiumicino 12G;

DATO ATTO che l'AUA sopra richiamata rilasciata alla Società AV GREEN 3 S.r.l. ed oggetto della presente modifica è riferita ai seguenti titoli abilitativi di competenza Arpae/comunale:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza comunale;*
- *autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae-SAC;*
- *comunicazione spandimento ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae-SAC;*
- *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale;*

DATO ATTO che l'istanza di modifica prevede la riconversione dell'impianto di produzione di energia elettrica in produzione di biometano della capacità di 300 Sm³/h);

DATO ATTO che la modifica riguarda i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza comunale;*
- *autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae-SAC;*
- *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale;*

DATO ATTO che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto è stato autorizzato con Autorizzazione Unica D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. Provvedimento Servizio Progetti di Area vasta e Mobilità di sistema della Provincia di Rimini n. 15 del 05/12/2011 modificato con Provvedimenti n. 68 del 25/06/2013 e n. 857 del 6/05/2014;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica D.Lgs.387/2003 e s.m.i è stata rinnovata con Determinazione Dirigenziale ARPAE n. 3896 del 21/07/2017;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica D.Lgs.387/2003 e s.m.i comprende tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, comprese le autorizzazioni ambientali;

DATO ATTO che con l'AUA DET-AMB-20186748 del 21/12/2018 sono stati rinnovati i titoli ambientali come previsto dalla nota della Regione Emilia-Romagna PG/2015/0092011 del 12/02/2015;

DATO ATTO che Arpae-SAC con nota del 15/07/2024 prot.PG/2024/1129530 e successivamente il 22/08/2024 con prot. PG/2024/152104, ha dato avvio all'endoprocedimento coinvolgendo gli enti interessati relativamente all'AUA, come previsto dal DPR 59/13 art.4 comma 6;

DATO ATTO che Arpae-SAC con unica nota del 28/08/2024 prot. PG/2024/155238 ha richiesto integrazioni da parte degli enti coinvolti nell'endoprocedimento AUA;

ACQUISITE le integrazioni prodotte dal richiedente e pervenute in data 11/09/2024 PG/2024/163356 (scarichi idrici in pubblica fognatura ed emissioni in atmosfera) e in data 30/09/2024 PG/2024/175285 (planimetria denominata “AV GREEN 3_Tav. 9 Planimetria sistema raccolta acque_Rev.02”);

ACQUISITE le note del Comune di Rimini - Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale - U.O. Qualità Ambientale in data 19/08/2024 PG/2024/150305 e in data 30/09/2024 PG/2024/175285 che si esprime favorevolmente all’impatto acustico, e rilascia il titolo abilitativo per lo scarico di acque di prima pioggia in fognatura facendo proprio il parere favorevole rilasciato da Hera con prot. n. 0079212/24 del 16/09/2024, il quale conferma i contenuti del precedente parere Hera del 26/02/2018 prot. n. 20420 sulla base della nuova planimetria allegata alla presente istanza “Tavola 09 Rev.2 del 13/09/2024;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 12/09/2024 PG/2024/164235;

ACQUISITO il parere favorevole dell’AZIENDA U.S.L. - Dipartimento di Sanità Pubblica, pervenuto con nota acquisita in data 23/09/2024 PG/2024/170816, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06);

VISTA la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul Portale “Gestione Effluenti” regionale n.35172 modifica n.15;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTO il regolamento regionale 19 marzo 2024 n. 2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

VISTO l’art. 112 della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;

VISTO il comma 2 dell’art. 112 dell L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell’art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

DATO ATTO che la società richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rinnovo dell'AUA a favore della Società in oggetto, a seguito di valutazione di tutti i titoli abilitativi ivi compresi nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO opportuno revocare la precedente autorizzazione rilasciata con Provvedimento AUA DET-AMB-2018-6748 del 21/12/2018 in quanto la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sostituisce il precedente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018, 96/2019 e 100/2023 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte:

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva dell'**endoprocedimento** per il rilascio del rinnovo dell'AUA nell'ambito della conferenza di servizi decisa come sopra indetta dal Comune di Rimini e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, il rinnovo dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società AV GREEN 3 Srl**, avente sede legale in Comune di Parma strada Luigi Carlo Farini, 1 (C.F./P.IVA 02582880346) per l'esercizio dell'attività di *PRODUZIONE DI BIOMETANO DELLA CAPACITA' DI 300 Sm³/h* nell'impianto sito in **Comune di Rimini - Santa Giustina, via Fiumicino n. 12G** fatti salvi i diritti di terzi comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - *autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i (modifica-competenza Comune);*
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;(modifica - competenza Arpae)*

- *comunicazione spandimento ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i; (competenza Arpae);*
- *comunicazione di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(modifica -competenza Comune)*

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (Parere di Hera Spa – Direzione Acqua prot. 20426 del 26/02/2018 confermato dal parere prot. 0079212/24 del 16/09/2024 ad esclusione dell'ultimo capoverso per il quale deve intendersi il riferimento alla nuova planimetria “Tavola 09 Rev.2 del 13/09/2024” anziché alla Tav.2 novembre 2017); la planimetria di cui sopra viene allegata all'atto come allegato A1;
- **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera; la planimetria riportante le emissioni in atmosfera “Tav.11 Rev.0 del 09/05/2024” viene allegata all'atto come allegato B1;
- la Società dovrà aggiornare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (L.R.06/03/2007 n.4) sul Portale “Gestione Effluenti” regionale alla nuova configurazione e ogni qualvolta si renda necessario ai sensi del Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n. 2 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

2b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

2c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

2d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

4. Di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, fatti pertanto salvi i diritti di terzi, e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste dalla presente AUA;

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi del

Comune di Rimini ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. L'AUA **adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio del provvedimento** conclusivo della Conferenza di servizi del Comune di Rimini;
7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale di Rimini;
9. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Il presente provvedimento è trasmesso al Comune di Rimini Dipartimento di Pianificazione e Gestione territoriale, per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo;
12. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
13. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. Con il presente atto viene revocato il Provvedimento AUA DET-AMB-2018-6748 del 21/12/2018 a partire dalla comunicazione di entrata in esercizio della nuova configurazione di processo; fino a tale data, tale provvedimento resta pienamente efficace;
16. Il presente atto disciplina la nuova configurazione di progetto, a partire dalla comunicazione di entrata in esercizio della nuova configurazione;
17. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
18. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;

19. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato De Donato



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

ALLEGATO A

Spett.le/Egr.
COMUNE di RIMINI
Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di RIMINI
Via Rosaspina, 7
47900 Rimini
sportello.unico@pec.comune.rimini.it

Modena, **26/02/2018**
Prot. n. **20420**

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /FS

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 66/2017 Richiesta di parere Prot. 115819 del 30/11/2017;
- Rif. pratica SUAP 301609.

▪ Responsabile dello scarico	SOCIETA' AGRICOLA AV GREEN 3 srl
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA FIUMICINO, 12 - RIMINI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	PRODUZIONE BIOGAS
▪ Potenzialità dell'insediamento	max 6 l/s; 30.000 mc/a dedotti
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	VASCA DI ACCUMULO DI PRIMA E DI SECONDA PIOGGIA
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Valutata l'istanza **Vs rif. prot. 301609**

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quelli derivanti da: **acque di prima pioggia e di dilavamento generato dalle acque di seconda pioggia**. La miscela delle acque di scarico, viene inviata alla fognatura pubblica tramite impianto di sollevamento, con una portata che non potrà superare i **6 l/s complessivi**
- 2) Lo scarico, nei due pozzetti di campionamento, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro sei mesi** dall'ottenimento dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione di ciascuna tipologia di acqua scaricata, ad eccezione delle acque reflue domestiche, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) **Il volume scaricato nella rete fognaria pubblica, non potrà eccedere i 6 l/sec complessivi**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori sulla linea di scarico delle acque meteoriche di piazzale:
 - pozzetto deviatore;**
 - vasca prima pioggia;**
 - comparto di disoleazione;**
 - Vasca di accumulo seconda pioggia/dilavamento**
 - pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di prima e di seconda pioggia) posti prima del sollevamento e costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati

mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

Ed inoltre:

Impianto di sollevamento (per l'inoltro dei reflui alla fognatura pubblica)

Misuratore di portata (sulla linea di mandata del sollevamento), approvato e piombato da Hera;

- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 7) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 8) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove.
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 14) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria **Tav. 2 novembre 2017** contenuta nell'istanza che dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

ALLEGATO B

CONDIZIONI:

Trattasi di progetto di riconversione dell'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano della capacità di 300 Sm³/h.

Le modifiche consistono:

- nella riconversione (revamping) di un esistente impianto di produzione di energia elettrica da biogas per una potenza installata di 999 kWe, alimentato con effluenti di allevamento, biomasse di origine vegetale e sottoprodotti agroindustriali, in impianto di produzione di biometano con potenzialità di immissione in rete pari a 300 Sm³/h.
- nel futuro assetto è prevista una potenza elettrica nominale pari a 420 kWe (attualmente pari a 999 kWe) e una potenza termica (indotta dal combustibile) pari a 1.065 kWt (ridotta rispetto agli attuali 2.462 kWt).
- la nuova configurazione prevede le seguenti opere/impianti:
 - n. 2 sistemi di alimentazione del materiale palabile;
 - n. 2 prevasche di alimentazione;
 - n. 3 trincee per la biomassa vegetale e 3 piazzole per i sottoprodotti di origine agro-industriale (insilato di mais, insilato di colture vernine, silotriticale, scarti lavorazioni, sansa trifase);
 - n. 2 piazzole coperte per gli effluenti zootecnici solidi (pollina);
 - n. 2 vasche di digestione;
 - n. 1 vasca di post digestione;
 - n. 1 vasca di stoccaggio del digestato in uscita dal processo fermentativo dotata di copertura a tenuta biogas;
 - n. 1 vasca cilindrica di stoccaggio del separato liquido;
 - n. 2 vasche rettangolari di stoccaggio del separato liquido;
 - n. 2 vasche di prelievo a servizio dei vari comparti;
 - n. 3 piazzole di stoccaggio del separato solido;
 - n. 1 sala pompe e quadri/locale tecnico;
 - separatore delle frazioni di digestato solido-liquido;
 - sistema di trattamento e purificazione biogas (deumidificazione, rimozione ammoniacale, desolfurazione, upgrading);
 - cogeneratore corredato di sistema di trattamento biogas per la produzione di energia elettrica e termica per autoconsumo della potenzialità termica di 1.065 kWt ed elettrica di 420 kWe;
 - compressore per iniezione in rete del biometano prodotto;
 - cabina RE.MI. per misura ed analisi gas;
 - area di pertinenza del gestore della rete nazionale di trasporto metano;
 - tubazione di collegamento alla rete nazionale trasporto gas
 - torcia di emergenza ;

Il Gestore dell'impianto dichiara che:

- non è prevista l'installazione di una caldaia di back-up in caso di fermo motore e di manutenzione programmata dello stesso;
- non è prevista l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza; in caso di emergenza l'energia elettrica necessaria sarà prelevata dalla rete;
- nell'impianto non sono presenti impianti termici ad uso civile;

- è prevista la dismissione del motore di cogenerazione da 999 kWe, ad oggi operante in impianto (**emissione EC-03**), e la concomitante sostituzione con un nuovo motore di cogenerazione da 420 kWe, avente una potenza termica pari a 1.065 kWt.

Il Gestore ipotizza un piano di alimentazione annuale, che consentirà la sostenibilità della dieta utilizzata, così come previsto dalla vigente normativa di settore (fig. 1):

Biomassa	Quantità (t/a)	Percentuale in peso
Insilato di Mais e simili	7.483,00	24%
Sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali	2.920,00	9,5%
Insilati da matrici agricole no food	6.935,00	22%
Effluenti zootecnici derivati da allevamenti (Pollina)	4.380,00	14%
Effluenti zootecnici derivati da allevamenti (suini e Bovini)	7.300,00	23,5%
Sottoprodotti della trasformazione dell'oliva	2.190,00	7%
Totale	31.208,00	100%

Fig. n° 1

Il biogas prodotto dall'impianto può essere destinato interamente al sistema di upgrading, oppure può essere parzializzato tra il sistema di upgrading e i sistemi di generazione di energia elettrica e termica presenti all'interno dell'impianto (cogeneratore). Prima dell'invio alle sezioni di upgrading, il biogas attraverserà le sezioni di trattamento (deumidificazione, rimozione ammoniacale, desolfurazione).

È prevista una torcia di emergenza (**emissione EC-01**) per garantire la combustione del biogas in caso di avaria del cogeneratore e/o sistemi di trattamento del biogas e in caso di sovrapproduzioni di biogas.

Il sistema di upgrading (rimozione dell'anidride carbonica) sarà dimensionato per la capacità di produzione di biometano, pari a circa 300 Sm³/h. Il sistema di upgrading riceve in ingresso il biogas pretrattato e, tramite una tecnologia di separazione a membrane impermeabili al metano, produce due flussi di gas in uscita: un flusso di biometano e uno di "off-gas", ovvero di anidride carbonica e altre impurità presenti nel biogas (**emissione EC-02**).

Il biometano, così ottenuto, è quindi inviato ad un sistema di misura ed analisi per la verifica della conformità alle specifiche richieste dal gestore nazionale, successivamente compresso alla pressione di esercizio per l'immissione nella rete di trasporto nazionale.

Parte del biogas prodotto, invece, andrà al sistema di cogenerazione per l'approvvigionamento energetico dell'impianto. Sia l'energia elettrica quella termica prodotta dal cogeneratore saranno destinate all'autoconsumo.

Se il biometano dovesse risultare non conforme per l'immissione in rete, un'apposita tubazione rimanderà il biometano non idoneo al sistema di upgrading per permettere una seconda fase di purificazione.

Emissioni odorigene/diffuse.

Il gestore ha evidenziato le fonti di emissione odorigene dell'impianto;

Il Gestore dichiara che: *“Le emissioni di odori sono provocate quasi esclusivamente dal materiale stoccato nelle trincee e dagli effluenti zootecnici, conferito tramite autocarri o autobotti e stoccato presso le strutture dedicate prima dell'immissione nel digestore. Si sottolinea come, al contrario, non vi sia nessuna emissione odorigena dai digestori, dal post-digestore e dagli stoccaggi del digestato tal quale che sono coperti dalle membrane a tenuta. Gli stoccaggi della frazione liquida hanno una copertura a facile smobilizzo e non sono considerati fonti odorigene in quanto il digestato risulta completamente stabilizzato e quindi privo di odori.”*

- Per quanto riguarda la ricezione, lo stoccaggio e la conservazione degli effluenti zootecnici palabili (pollina), è stata prevista la costruzione di due idonee piazzole, dotate di copertura, con pavimentazione in c.a. La capacità di stoccaggio sarà pari a circa 2.000 m³.

- Per quanto riguarda la ricezione, lo stoccaggio e la conservazione gli effluenti zootecnici liquidi, derivanti da allevamento bovini e suini siti in prossimità dell'impianto, sono state previste due prevasche di stoccaggio, una delle prevasche è esistente mentre l'altra sarà di nuova costruzione.

Sono stati individuati i seguenti punti che possono originare emissioni diffuse (non convogliate):

- **Ed1** n.3 trincee per lo stoccaggio biomasse vegetali;
- **Ed2** n.5 piazzole coperte per lo stoccaggio pollina, sansa e farina;
- **Ed3** n.2 prevasche per lo stoccaggio biomasse liquide;
- **Ed4** n.3 piazzole di stoccaggio digestato solido;
- **Ed5** n.3 vasche di stoccaggio digestato liquido.

Sfiati di emergenza

Sono presenti i seguenti sfiati di emergenza:

- **EC - F1** Sfiato di emergenza digestore primario a tenuta biogas;
- **EC - F2** Sfiato di emergenza digestore primario a tenuta biogas;
- **EC - F3** Sfiato di emergenza post digestore a tenuta biogas;
- **EC - F4** Sfiato di emergenza stoccaggio digestato tal quale a tenuta biogas;

Tali punti emissivi (sfiati di emergenza) rientrano dall'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. In quanto fonti di emissioni odorigene, si ritiene di dettare per gli stessi prescrizioni a riguardo.

PRESCRIZIONI:

1) Punti di emissione convogliati e relativi limiti emissivi.

EC-01 – Torcia di emergenza ad alta temperatura

In caso di emergenza o di malfunzionamento/manutenzione della linea di trattamento del biogas, l'eccesso di biogas sarà inviato alla torcia di emergenza. Il sistema di controllo di impianto farà intervenire automaticamente la torcia in caso di sovrappressioni sulla linea del biogas, agendo sulle valvole dedicate e sul pannello di controllo della torcia stessa. Operando dalla sala controllo sarà comunque possibile deviare il flusso di biogas alla torcia in caso di necessità.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza Termica Nominale massima pari a ca. 6.870 kWt
- Campo di combustione (min/max): 40-60% volume di metano nel biogas

- Portata max. biogas: 1.200 Nm³/h al 60% di CH₄
- Portata Normalizzata all'emissione: Min.= 250 Nm³/h – Max. 1.200 Nm³/h
- Pressione biogas (min/max): 10/35 mbar
- Altezza camino: 10 m
- Sezione: 2,83 m²
- Temperatura di combustione: $\geq 1.000^{\circ}\text{C}$
- Ossigeno libero: 6%
- Tempo di residenza: $> 0,3$ sec
- Stima della durata di funzionamento della torcia < 500 ore/anno.
- Frequenza dell'emissione nelle 24 h: solo emergenza

Prescrizioni:

Se in fase di avviamento dell'impianto e/o quando il biogas prodotto non ha sufficiente contenuto di metano per essere inviato al cogeneratore, è necessario prevedere un sistema che eviti la sua immissione in atmosfera, come, ad esempio, l'utilizzo di combustibili supplementari (es. GPL, gas di rete) per sostenere la torcia o l'invio ad idoneo impianto di trattamento prima dello scarico in atmosfera (es. cartucce con filtri a carbone attivo).

L'utilizzo della torcia deve essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento o di manutenzione dell'impianto di trattamento del biogas.

La combustione del biogas in torcia deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni (minime): Temperatura di combustione $> 850^{\circ}\text{C}$, tempo di ritenzione $\geq 0,3$ secondi; la torcia deve essere provvista di un pilota e dev'essere in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $\text{CO}_2/(\text{CO}_2+\text{CO})$.

La società deve predisporre un registro ad uso interno sul quale annotare i periodi di funzionamento della torcia, le ore di accensione, il volume (m³) di biogas combusto e gli interventi di verifica funzionamento e di manutenzione.

EC2 – Modulo upgrading, scarico offgas (residuo produzione biometano).

Impianto di rimozione della CO₂ mediante sistema a membrane

Caratteristiche tecniche:

Portata: 200 Nm³/h

Temperatura: 55 – 70 °C

Durata. 24h/giorno

Frequenza: 365 giorni/anno

Altezza: 6 m

Sezione: 0,00785 m²

Prescrizioni:

Ai fini del buon funzionamento dell'impianto di upgrading, e della limitazione di emissioni odorigene, la composizione dell'offgas dovrà mantenersi sui seguenti valori per i parametri sottoriportati:

<i>Inquinanti e/o sostanze emesse</i>	<i>Valori di riferimento</i>
Idrogeno solforato (espresso come H ₂ S)	5 mg/Nm³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	5 mg/Nm³

Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-Organico Totale). Escluso il Metano (CH ₄)	40 mg/Nm³
Anidride carbonica (CO ₂)	> 99% in volume
Metano (CH ₄)	< 1% in volume

Il gestore, contestualmente all'effettuazione delle campagne di monitoraggio previste dal paragrafo: **“EMISSIONI ODORIGENE”** dovrà eseguire dei campionamenti all'emissione **E2 – Modulo upgrading, scarico offgas (residuo produzione biometano)**, per la verifica delle caratteristiche dell'effluente gassoso così come riportata nella tabella sopra citata.

Per quanto riguarda l'emissione di offgas, si invita inoltre la società a valutare l'installazione di un impianto di recupero della CO₂ al fine di ridurre l'impatto ambientale, sulla base di quanto indicato dalla D.G.R. n° 2347/2019 al punto 4.3.1.1.

E3 – Cogeneratore a biogas

Trattasi di un nuovo gruppo di cogenerazione, dotato di motore endotermico a “ciclo otto”, della potenza elettrica di circa 420 kWe, alimentato a biogas e avente una potenza termica nominale (PTN) di 1,065 MWt (medio impianto ai sensi dell'art.269 comma 1 lettera gg bis).

Impianto di abbattimento: riduzione catalitica selettiva (SCR) per l'abbattimento della CO e sistema di controllo della combustione (S.C.C.) per l'abbattimento degli NO_x.

Portata: 2.262 Nm³/h

Temperatura: 450 °C

Durata: 24h/giorno

Altezza: 10 m

Sezione: 0,0706 m²

Frequenza: 365 gg.

Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui al punto 3 (ultimo paragrafo) - parte III dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i.

<i>Inquinanti emessi</i>	<i>Valori Limite in Concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno (O₂) nell'effluente gassoso anidro del 15%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm³
COV (espressi come C-Organico totale) escluso il metano	40 mg/Nm³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	190 mg/Nm³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	40 mg/Nm³

Monossido di Carbonio CO	300 mg/Nm³
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	2 mg/Nm³

Il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X Parte I - Sez. 1 – lettera r) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. n° 152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Autocontrolli:

l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **E3** controlli a cadenza annuale. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate, bollate da ARPAE APA EST, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Sfiati di emergenza

Sono presenti i seguenti sfiati di emergenza:

- **EC - F1** Sfiato di emergenza digestore primario a tenuta biogas;
- **EC - F2** Sfiato di emergenza digestore primario a tenuta biogas;
- **EC - F3** Sfiato di emergenza post digestore a tenuta biogas;
- **EC - F4** Sfiato di emergenza stoccaggio digestato tal quale a tenuta biogas;

Qualora siano frequenti gli sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure a situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non trattato, deve essere previsto un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare. Tale trattamento si rende necessario in quanto la fuoriuscita di biogas, anche in piccole quantità, potrebbe risultare particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno. A tal fine il gestore dovrà annotare su registro il numero di aperture degli sfiati di cui sopra.

EMISSIONI ODORIGENE

L'attività in oggetto è fra quelle ricomprese nella tabella delle attività a potenziale rischio osmogeno delle Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica di ARPAE 35/DT, *Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm., approvate con Determina Dirigenziale n.426 del 18/05/2018*, da integrarsi con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg. Dec. 309.28-06-2023: *“Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”* (rif. Tabella 1 - alinea 7).

- A. Nei primi 24 (ventiquattro) mesi di funzionamento dopo la messa a regime dell'impianto, dovranno essere condotte:
- nel primo anno di funzionamento a regime: 4 quattro campagne di campionamenti, con cadenza semestrale: 2 (due) nella stagione invernale e 2 (due) nella stagione estiva.
 - a partire dal secondo anno di funzionamento a regime: 1 (una) nella stagione invernale e una nella stagione estiva,
- per la determinazione della concentrazione di odore (UNI EN 13725/2022), emessa dalle:
- **Ed1** Trincee per lo stoccaggio biomasse vegetali;
 - **Ed2** Trincee per lo stoccaggio pollina, sansa e farina;
 - **Ed3** Prevasche per lo stoccaggio biomasse liquide;
 - **Ed4** Trincee di stoccaggio digestato solido;
 - **Ed5** Vasche di stoccaggio digestato liquido;
 - **EC2** Emissione di offgas
 - ulteriori sorgenti potenzialmente odorogene più impattanti individuate
- oltre a
- campionamento al confine dell'area di impianto; per quest'ultimo il campionamento dovrà essere eseguito uno a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti, in prossimità di ricettori più prossimi all'impianto individuati dal Gestore dell'impianto e sentito il Comune di Rimini;
- B. Tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore. I referti analitici devono essere trasmessi ad Arpae APA EST e SAC, corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in OUE/m³ delle diverse sorgenti;
- C. Tale monitoraggio è condotto in relazione a quanto richiesto dalla D.G.R. n° 1495/2011 punto 3.3. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Autorità competente dovrà prorogare tale prescrizione.
- D. Qualora dovessero emergere problematiche/segnalazioni¹ di disagio odorogeno (da intendersi come segnalazioni di disturbo olfattivo formulate dalla popolazione e/o accertate nel corso dei sopralluoghi, e di cui l'autorità competente abbia accertato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla provenienza dallo stabilimento), l'autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una prescrizione di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorogene, così come previsto nelle procedure contenute nelle già citate: Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica di ARPAE 35/DT, *Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.*, e *Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg. Dec. 309.28-06-2023: "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorogene di impianti e attività"*.

2) Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
- mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 0 °C
- Pressione: 0,1013 MPa
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento.

3) Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi.

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _X) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _X) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca (NH ₄)	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011

Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15; US EPA Method 16; UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010; UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA Est) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

4) Altre prescrizioni

a. I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aoorn@cert.arpa.emr.it) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA Est), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione. I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e

fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altre modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d. Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite per l'emissione EC3 e dei valori di riferimento per l'emissione EC2, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

e. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

f. la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

g. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

h. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il

campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l’Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

i. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

j. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

k. Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l’Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

l. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

m. Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

n. È facoltà dell’Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

o. Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l’esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall’inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
 - Piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo
- e, possibilmente di una:
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

p. Ogni emissione elencata in Autorizzazione dev'essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

q. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.